

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Doc. XXII  
n. 40

## PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d’iniziativa dei senatori LUCIDI, CASTALDI, GIROTTO e BUCCARELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 NOVEMBRE 2017

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione  
delle crisi d’impresa

ONOREVOLI SENATORI. – Con la riforma della legge fallimentare del 2005, il legislatore riteneva di avere individuato quali fossero gli strumenti per affrontare validamente la crisi delle imprese, ma, con il passare del tempo, non soltanto si è incorsi in innumerevoli deficienze normative, ma si è dato vita ad una perenne modificazione della disciplina attuale, senza renderla, sinora, effettivamente valida e funzionale.

I dati dell’ultimo rapporto redatto dall’Unità gestione vertenze delle imprese in crisi (UGV), istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, aggiornato al primo bimestre 2016, hanno evidenziato un notevole incremento delle difficoltà per alcuni settori del *made in Italy*, agroalimentare e tessile-moda in testa, in riferimento non solo alle piccole aziende, ma anche a realtà significa-

tive: ad aumentare sono soprattutto le difficoltà per le imprese con oltre 500 dipendenti.

Considerando l'intero arco temporale che va dal 2008 al 2016, il rapporto fornisce numeri preoccupanti: sono stati attivati oltre 1.000 tavoli di confronto ed effettuati oltre 3.000 incontri con imprese, sindacati ed istituzioni territoriali. Dati allarmanti, soprattutto in considerazione dell'estensione della crisi che ha interessato la quasi totalità dei settori produttivi e tutti i maggiori gruppi industriali presenti in Italia. I numeri del rapporto riferiscono un totale di 368 riunioni svolte e 151 società coinvolte al 29 febbraio 2016.

L'incremento del numero di aziende, di piccola, media e grande dimensione, coinvolte in processi di crisi impone, oggi più che mai, la necessità di garantire la funzionalità di una struttura, l'UGV, che metta in campo un approccio di ottica emergenziale e occasionale, ma caratterizzato da elementi di sistematicità nella gestione integrata delle crisi, nonché di favorire anche una maggiore trasparenza delle decisioni assunte nella medesima sede.

L'UGV è stata istituita con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il 18 dicembre 2007, recante disposizioni sulla articolazione, composizione ed organizzazione della struttura per le crisi d'impresa, prevista dall'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'UGV risulta composta da: un esperto nella materia della gestione delle crisi aziendali con funzioni di coordinatore dell'UGV, due unità di supporto tecnico aventi specifiche competenze ed esperienze nella gestione delle crisi aziendali oltre a un rappresentante della segreteria tecnica del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante della Direzione generale per la politica industriale, un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un componente dell'Unità tecnica di valutazione.

L'elenco, redatto dal Ministero dello sviluppo economico e aggiornato al 31 agosto 2017, dei «Tavoli di confronto aperti presso il Ministero dello sviluppo economico» – contempla 166 tavoli aperti, relativi ad aziende che vanno dal Piemonte alla Sicilia, dalla Lombardia alla Puglia, e che interessano molti settori: dalla siderurgia ai *call center*, dall'edilizia alla chimica. Si va dalle fabbriche di multinazionali come Bridgestone, Ericsson, HP Hewlett Packard, Whirlpool, Nokia, ai nomi storici dell'industria nazionale come Cementir, Ilva, Burgo, Carraro, Ferretti; ai marchi più familiari per i cittadini italiani come Perugina, Tuodì, Mercatone Uno, Ideal Standard, Alitalia. Ci sono crisi più o meno gravi, più o meno recuperabili: i 190.000 lavoratori compongono, naturalmente, il perimetro occupazionale delle 166 aziende in difficoltà, non gli esuberanti e i posti realmente a rischio. In ogni caso, si tratta di emergenze che coinvolgono intere comunità ed economie locali, spesso ignote all'opinione pubblica nazionale. La stragrande maggioranza (ben 74) delle aziende sedute al tavolo del Ministero ha più di 500 dipendenti, seguono quelle con 251-500 addetti (sono 38), poi le 24 con 151-250 lavoratori e le 16 con 100-150, infine le 14 con meno di 100 lavoratori.

Sul sito *internet* istituzionale del Dicastero dello sviluppo economico sono reperibili i verbali di numerosi incontri svolti al Ministero nell'ambito dei tavoli istituiti per le aziende coinvolte in crisi di impresa. Dalla lettura dei verbali è possibile conoscere i soggetti presenti alle riunioni, le relative dichiarazioni fatte e i documenti esaminati e validati.

Ci sono casi di crisi aziendali, però, la cui gestione dovrebbe quantomeno essere chiarita in alcuni aspetti non pubblici: da Eutelia S.p.A.; allo Zuccherificio Molisano; al gruppo Novelli, il cui tavolo ministeriale, aperto il 18 gennaio 2013, ha portato, a fine 2016, alla cessione dell'azienda ad Alimentitaliani Srl, società con 10.000 euro di capitale, a fronte dei circa 120 milioni di debito del Gruppo No-

velli, trovando l'assenso di tutte le parti istituzionali e sindacali presenti al tavolo come unica soluzione di continuità produttiva; ad Aerolinee Itavia S.p.A., in amministrazione straordinaria dal 1981; ad Ares Srl di Este, fatta fallire dal Gruppo Catapano, accusato di aver organizzato più fallimenti pilotati nell'arco del tempo di attività.

La presente proposta è, dunque, finalizzata allo svolgimento di una inchiesta parlamentare volta ad accertare fatti ed eventuali responsabilità relativi alle modalità di gestione delle crisi aziendali, nonché a verificare la corretta

applicazione della normativa vigente in materia fallimentare e di crisi di impresa, anche alla luce dell'elevato numero di aziende, di piccola, media e grande dimensione, coinvolte in processi di crisi, dei numerosi tavoli aperti presso il Ministero dello sviluppo economico, e, soprattutto, di alcune anomalie riscontrate nelle gestioni di alcune specifiche crisi di cui si è riferito in precedenza.

In considerazione dell'importanza e dell'urgenza dell'attività di inchiesta sopra esposta, si auspica un celere e positivo esame della presente proposta.

## PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

---

### Art. 1.

#### *(Istituzione e competenze della Commissione)*

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, è istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione delle crisi d'impresa, di seguito denominata «Commissione», al fine di accertare fatti ed eventuali responsabilità relativi alle modalità di gestione delle crisi aziendali, nonché di verificare la corretta applicazione della disciplina vigente in materia fallimentare e di crisi di impresa.

2. La Commissione, ai fini di cui al comma 1, ha il compito di:

- a) verificare le modalità di gestione delle crisi d'impresa;
- b) verificare la corretta attuazione della normativa vigente in materia fallimentare;
- c) verificare la congruenza degli onorari e dei compensi rispetto alle attività effettivamente svolte nonché di formulare proposte in merito agli interventi di carattere legislativo e amministrativo necessari a garantire un minore impatto economico sulla gestione delle crisi aziendali;
- d) verificare le eventuali responsabilità per i fatti di cui alle lettere precedenti.

3. La Commissione conclude i propri lavori entro la fine della XVII legislatura e presenta al Senato una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. La Commissione riferisce al Senato sullo stato dell'inchiesta ogni volta che lo ritiene opportuno. Sono ammesse relazioni di minoranza.

## Art. 2.

*(Composizione della Commissione)*

1. La Commissione è composta da venti senatori, scelti dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.

2. Il Presidente del Senato nomina il presidente scegliendolo al di fuori dei predetti componenti e convoca la Commissione affinché proceda all'elezione di due vice presidenti e di due segretari.

## Art. 3.

*(Attività di indagine)*

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale.

2. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. Quando gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione.

## Art. 4.

*(Richiesta di atti e documenti)*

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

## Art. 5.

*(Obbligo del segreto)*

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa, ed ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti, acquisiti al procedimento d'inchiesta, di cui all'articolo 4, comma 2.

## Art. 6.

*(Organizzazione interna)*

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni ritenute opportune.

4. Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 30.000 euro su base annua e sono poste a carico del bilancio interno del Senato.

